

ALLE AZIENDE CLIENTI  
LORO INDIRIZZI

Bologna, 2 ottobre 2024

**Circolare n. 13/2024**

## **PATENTE A CREDITI**

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

L'art. 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, così come modificato dal Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19, prevede l'obbligo, **decorrente dal 1° ottobre 2024**, del **possesso** della c.d. **patente a crediti** per poter operare nei cantieri temporanei o mobili di cui al successivo art. 89, comma 1, lett. a), ossia i luoghi in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile elencati nell'All. X del D.Lgs. n. 81/2008:

*“I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.*

Come precisato dall'Ispettorato, i **oggetti tenuti al possesso della patente** sono, a prescindere che abbiano una stabile organizzazione in Italia o in un diverso Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea, le **imprese**, non necessariamente quelle qualificabili come imprese edili, e i **lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri**, esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ingegneri, architetti, geometri, ecc.

Il **nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti**, è stato introdotto al fine di **rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso** e di **vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** a decorrere **dal 1° ottobre 2024**.

L'**obbligo della patente non sussiste** per le **imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA**, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

La patente è **rilasciata in formato digitale** accedendo al portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso SPID personale o CIE, da parte del legale rappresentante dell'impresa e del lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, ossia i consulenti del lavoro, i commercialisti, gli avvocati e i CAF.

Benché il portale sarà attivo dal prossimo 1° ottobre, è già possibile, utilizzando il modello diffuso dall'Ispettorato, presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti ai fini del rilascio della patente, all'indirizzo: [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it). Tale possibilità termina il 31 ottobre p.v., data entro la quale l'operatore deve comunque presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato, poiché dal successivo 1° novembre

non sarà possibile operare in cantiere in forza della sola trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC.

Oltre al citato indirizzo PEC, è stata istituito un indirizzo di posta elettronica dedicato cui inviare i quesiti giuridici in merito al rilascio della patente a crediti: [PatenteACrediti\\_FAQ@ispettorato.gov.it](mailto:PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it).

La patente è dotata di **30 punti iniziali**, che possono essere:

- sia **incrementati**, fino ad un massimo di 100 al sussistere delle condizioni previste dall'art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024, quando sarà implementata la piattaforma informatica, ma con efficacia retroattiva per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano già in possesso delle citate condizioni;
- sia **decurtati**, in conseguenza dell'accertamento delle violazioni elencate nell'All. 1-bis del TUSL, risultanti da provvedimenti definitivi, ossia ordinanze-ingiunzione divenute definitive e sentenze passate in giudicato, a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese, ovvero dei lavoratori autonomi.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle di cui all'All. 1-bis, i crediti sono decurtati in misura **non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave**.

Inoltre, i provvedimenti sanzionatori rilevanti ai fini della decurtazione devono riguardare condotte illecite poste in essere **a partire dal 1° ottobre 2024**, a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

## All.1 - bis

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
3	Omessa formazione e addestramento	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2
7	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	3
8	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
9	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2

13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	5

Il **recupero dei crediti decurtati, fino a 15 crediti**, è subordinato alla valutazione di una **Commissione territoriale composta dai rappresentanti dall'INL e dell'INAIL**, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, tenuto conto:

- dell'**adempimento dell'obbligo formativo** in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione;
- dell'eventuale realizzazione di uno o più **investimenti** in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**.

Nell'ipotesi in cui si accerti che un'impresa o un lavoratore autonomo operi in cantiere **senza la patente**, o senza il documento equipollente in caso di soggetto straniero, ovvero con una **patente dotata di meno di 15 crediti** è prevista:

- a carico dell'operatore
  - l'applicazione della **sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore a 6.000 euro**, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (consistente nell'ammissione al pagamento di una

- somma pari alla misura minima prevista dalla legge in seguito alla regolarizzazione entro il termine assegnato dall'organo di vigilanza);
- **l'esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi;**
  - **la comunicazione dell'adozione della sanzione all'Autorità nazionale anticorruzione, ANAC, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, al fine dell'adozione da parte di quest'ultimo del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici;
- a carico del committente o del responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente, o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA,
    - l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro**, prevista dal combinato disposto degli artt. 90, comma 9, lett. b-bis) e 157, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008.

Se i crediti residui sono inferiori a 15 è previsto l'avvio delle procedure per il loro recupero, in seguito alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL.

**I requisiti per il rilascio della patente sono:**

- a) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) l'adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
- c) il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, ossia essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione;
- d) il possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) il possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente, essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione;
- f) l'avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'Ispettorato ha precisato che non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, come ad esempio il DVR, non previsto per i lavoratori autonomi e le imprese prive di lavoratori.

Il portale, comunque, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la "non obbligatorietà" o "l'esenzione giustificata" da un determinato requisito.

Ulteriore importante indicazione riguarda l'eventualità che uno dei requisiti, sia pur sussistente al momento della domanda, venga meno successivamente: ciò non incide sull'utilizzabilità della patente, salve le altre eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento.

Invece, qualora venga accertata dall'Amministrazione **l'assenza ad initio di uno dei requisiti dichiarati dall'operatore**, necessari per il rilascio della patente, quest'ultima viene **revocata** dalla Direzione interregionale territorialmente competente oppure della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più Direzioni interregionali, sia pur dopo un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente ed una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare.

**Decorsi 12 mesi l'operatore può richiedere il rilascio di una nuova patente.**

Diversa dalla revoca è la **sospensione**, adottata in via cautelare dalle sedi territoriali dell'Ispettorato, acquisito eventuale parere non vincolante della Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro, nelle ipotesi in cui si verificano **infortuni**:

- da cui derivi la **morte** di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero al dirigente di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto cit., **almeno a titolo di colpa grave**;
- da cui derivi l'**inabilità permanente** di uno o più lavoratori o una **irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente**, imputabile ai medesimi soggetti, **almeno a titolo di colpa grave**.

Benché l'accertamento definitivo del reato sia sempre rimesso all'Autorità giudiziaria, l'adozione della **sospensione** è possibile quando dall'attività di indagine dell'organo di vigilanza sia dimostrato il nesso causale tra l'evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente, con l'acquisizione di ogni elemento utile ad individuare l'esistenza di una responsabilità diretta "almeno a titolo di colpa grave" di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del "più probabile che non", fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell'ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.

La **sospensione** può **durare fino a 12 mesi** ed è suscettibile di **ricorso amministrativo** ai sensi dell'art. 14, comma 14, del D.Lgs. n. 81/2008, davanti la Direzione interregionale territorialmente competente, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Entro i successivi 30 giorni l'Amministrazione si esprime in ordine alla correttezza di esso ed alla sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, nonché in ordine alla sua durata. **Il decorso del citato termine senza una pronuncia espressa fa perdere efficacia alla sospensione impugnata.**

\* \* \* \*

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito a quanto sopra esposto, porgiamo i più cordiali saluti.

**HARVARD S.r.l.**